

CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA –CIG
7783790AB3

tra

la società **Firenze Parcheggi S.p.A.**, con sede in Firenze, Via Giorgio La Pira n. 21, Codice Fiscale Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 03980970481, capitale sociale Euro 25.595.157,50 interamente versato, indirizzo di posta elettronica certificata firenzeparcheggispa@legalmail.it, in persona dell'Amministratore Delegato Dr. Carlo Bevilacqua nato a Firenze il 14.10.1949 e domiciliato per la carica in Firenze, via G. La Pira n. 21, in seguito anche "**Firenze Parcheggi**" o "**Committente**"

da una parte

e

la Società con sede in (.....),,
....., Codice Fiscale e Partita IVA e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Firenze, capitale sociale Euro,00
interamente versato, indirizzo di posta elettronica certificata
..... in persona del
..... nato a(.....) il e domiciliato per
la carica in (.....),,, in seguito anche
"**Impresa**" o "**.....**"

dall'altra

(di seguito denominate anche singolarmente "**Parte**" e congiuntamente
"**Parti**")

premessso che

- Firenze Parcheggi S.p.A. ha la disponibilità delle seguenti strutture:

1. Parcheggio superficie Careggi- CTO;
2. Parcheggio sotterraneo Stazione S.M.N.;
3. Galleria Commerciale Stazione S.M.N;
4. Parcheggio sotterraneo Stazione Fortezza Fiera;
5. Parcheggio superficie Stazione Binario 16;
6. Parcheggio sotterraneo Beccaria;
7. Parcheggio sotterraneo Sant’Ambrogio;
8. Parcheggio struttura Alberti;
9. Parcheggio superficie Calza "Oltrarno";
10. Parcheggio superficie Pieraccini Meyer;
11. Parcheggio sotterraneo San Lorenzo;
12. Parcheggio sotterraneo Parterre;
13. Parcheggio sotterraneo Porta al Prato;
14. Parcheggio superficie V.le Europa;
15. Parcheggio sotterraneo Giannotti;
16. Parcheggio sotterraneo Nuovo Palazzo di Giustizia;
17. Centrale Operativa posta in Piazza della Libertà.

- con bando trasmesso alla GUUE in data, Firenze Parcheggi ha dato avvio alla procedura per l’affidamento dell’esecuzione in appalto dei

servizi di vigilanza dei suddetti parcheggi e di tutte le strutture nella propria disponibilità;

- L'Impresa, in data xxx è divenuta aggiudicataria della procedura;

- le verifiche eseguite mediante sistema AVCPASS hanno dato esito positivo;

si conviene quanto segue

Art. 1 – Premesse ed Oggetto

1.1 Le premesse fanno parte del presente contratto.

L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata presso i parcheggi e strutture indicate in premessa.

Le prestazioni oggetto del servizio sono meglio descritte nei seguenti documenti che, seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente contratto, di seguito elencati:

1A. Progetto; 1B. Capitolato Speciale; 1C. Schema di Contratto; 1D. Elenco GPG; 1E. Calendari Attività Periodiche; 1F. Planimetrie descrittive; 1G. DUVRI;

2) Disciplinare di gara;

3) Domanda di partecipazione;

4) DGUE;

5) Dichiarazioni integrative al DGUE;

6) Modello per l'offerta economica;

1.2 Il presente contratto ha ad oggetto:

a) I servizi di vigilanza degli ambienti della Firenze Parcheggi S.p.A. per la durata di 18 mesi a decorrere dal giorno, pertanto scadrà per il semplice spirare del termine in data, con possibilità di rinnovo alle medesime condizioni;

b) (ove richiesto da Firenze Parcheggio) l'eventuale servizio di vigilanza straordinaria "a richiesta" negli ambienti di Firenze Parcheggio, durante gli orari, per la durata e con le modalità di volta in volta stabiliti dalla Firenze Parcheggio mediante ordini di servizio.

L'Impresa conferma di accettare e di assumere per sé e per i propri aventi causa tutti gli obblighi, anche collegati ed accessori, indicati negli atti di cui alla procedura citata nelle premesse, confermando altresì di accettare e di assumere per sé e per i propri aventi causa tutte le ulteriori prestazioni necessarie ed opportune per la corretta esecuzione del Contratto ed in particolare di ben conoscere e di accettare tutte le previsioni del Disciplinare di gara e del Progetto, dei relativi allegati, tra cui, in particolare il Capitolato Speciale.

In particolare, L'Impresa si impegna ad eseguire il servizio nei modi e termini indicati nella propria offerta tecnica ed in quella economica.

Ai fini della sottoscrizione del presente contratto e dell'avvio dell'esecuzione, le Parti danno atto che sussistono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione, che non vi sono impedimenti di sorta, che tutte le previsioni contrattuali sono note e accettate, che i termini per l'esecuzione possono essere rispettati.

L'Impresa dichiara di conoscere e si impegna a rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le prescrizioni nazionali e comunitarie che disciplinano le attività oggetto del Contratto ed in particolare si impegna al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Impresa è inoltre obbligata alla osservanza di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, siano esse governative, regionali,

provinciali, comunali, ovvero emesse dalle Amministrazioni pubbliche competenti, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello svolgimento del servizio, non daranno luogo ad alcun diritto o ragione contro il Committente, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed il prezzo del presente Contratto.

L'osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle già in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione delle lavorazioni, se applicabili, ancorché qui non richiamate.

La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa equivale inoltre a sua dichiarazione di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei beni, dei materiali, della mano d'opera, dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente contratto.

L'Impresa non può quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo art. 8.

Art. 2 - Ambienti

Gli ambienti interessati dal servizio di vigilanza armata e la frequenza con il quale lo stesso è effettuato sono indicati nella documentazione allegata al Progetto e nel Disciplinare di Gara.

L'Impresa dichiara di ben conoscere detti ambienti anche in considerazione del fatto di aver svolto il sopralluogo nel corso della procedura descritta in premessa.

Il servizio di vigilanza potrà essere espletato anche in altri ambienti della Firenze Parcheggio, diversi da quelli elencati in premessa, secondo quando specificato nei singoli ordini di servizio.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto ha durata di 18 (diciotto) mesi dalla sua sottoscrizione.

La Firenze Parcheggio si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 18 mesi a suo insindacabile giudizio, qualora riscontri il buon andamento del servizio e il corretto adempimento le obbligazioni a carico del contraente. La Firenze Parcheggio esercita tale facoltà comunicandola all'Impresa mediante posta elettronica certificata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del contratto originario.

Art. 4 – Corrispettivo

4.1 Il corrispettivo per l'espletamento del servizio di vigilanza armata di cui al precedente art. 1, è stabilito "a corpo" nella misura di €
(...../...=) oltre IVA in split payment/reverse charge ex art.17 co 6 ter lett.a, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €00 (...../00=) oltre IVA in split payment/reverse charge ex art.17 co 6 ter lett.a, pari a complessivi €
(...../.....=) oltre IVA in split payment/reverse charge ex art.17 co 6 ter lett.a, per 18 mesi.

Detto importo costituisce corrispettivo contrattualmente dovuto all'esecutore in ragione del suo esatto adempimento e quindi del compimento delle prestazioni oggetto dell'appalto. Le Parti si danno atto che l'importo ora citato è da intendersi fisso ed imm modificabile, al pari dei singoli corrispettivi e prezzi che lo compongono.

4.2 Il corrispettivo di cui al par. 4.1 sarà corrisposto in rate mensili posticipate con pagamento 60 giorni a fine mese dalla data di ricezione della relativa fattura (60 gg dffm).

4.3 La liquidazione e il pagamento di tutte le rate sono subordinati:

- a) all'acquisizione, da parte della Firenze Parcheggio, del DURC dell'Impresa;
- b) ove di importo superiore a € 5.000,00, all'accertamento da parte della Firenze Parcheggio ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno ad € 5.000,00; in caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per il territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

4.4 Firenze Parcheggio S.p.A. essendo assoggettata al regime di Split Payment, provvederà al versamento dell'imposta sul valore aggiunto direttamente all'Erario. L'Impresa si impegna ad indicare nella fattura l'annotazione "Scissione dei pagamenti – IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72", unitamente al codice CIG: 7783790AB3 ed al progressivo di riferimento dell'ordine e al codice fiscale dell'operatore.

In conformità alla Legge 205 del 27/12/2017, che introduce l'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le transazioni effettuate tra soggetti IVA italiani, le fatture emesse dovranno essere inviate in formato elettronico XML tramite il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI). Il codice destinatario della Firenze Parcheggio è: **T04ZHR3**.

La fattura dovrà essere trasmessa all'indirizzo amministrazione@firenzeparcheggi.it oppure all'indirizzo mail PEC amministrazione.firenzeparcheggispa@legalmail.it

Alla fattura XML, che rimarrà comunque il solo documento rilevante ai fini fiscali, dovrà essere allegata la versione PDF della stessa.

4.6 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

4.6.1 L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

4.6.2 In particolare, L'Impresa, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al servizio in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla Firenze Parcheggio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati già trasmessi.

4.6.3 Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3,

comma 3, della legge 136 del 2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4.6.4 L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Firenze Parcheggi ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4.6.5 Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della legge 136 del 2010, oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti da detto articolo.

4.6.6 Conto corrente di origine: IBAN 101-0000-85188 Intestato alla Firenze Parcheggi S.p.A.

Conto corrente di destinazione: IBAN intestato a codice fiscale - Banca diagenzia

Le persone delegate ad operare su di esso sono:

- codice fiscale

- codice fiscale

Art. 5 – RUP e DEC, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della Committente - Responsabile Tecnico dell'Impresa

5.1 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del presente contratto è Maurizio Mugnai.

5.2 Il Direttore della corretta esecuzione (DEC) è Paolo Poggi.

5.3 La Committente inoltre designa quale Responsabile del servizio di prevenzione e protezione l'Ing. Maurizio Bianchi.

5.4 L'Impresa designa quale Responsabile il sig. che sarà legittimato per conto della stessa Impresa a ricevere gli ordini di servizio e le direttive impartite dal DEC nonché dal RUP, ed a sottoscrivere atti e documenti che non comportino modifiche delle pattuizioni contrattuali.

Art. 6 - Rispetto accordo in materia salvaguardia occupazione. Trattamento e tutela dei lavoratori

6.1 L'Impresa si impegna al rispetto delle norme del CCNL "per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, in materia di salvaguardia dell'occupazione.

6.2 L'Impresa è obbligata ad eseguire i servizi oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

6.3 L'Impresa consegnerà al DEC entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente contratto un elenco nominativo di tutto il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi di vigilanza, e si impegna a comunicare preventivamente ogni sostituzione ed eventuale avvicendamento necessario.

6.4 L'Impresa è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio.

In particolare, L'Impresa:

- attesta di disporre del personale, delle attrezzature e mezzi d'opera necessari per lo svolgimento del servizio e di possedere tutte le autorizzazioni, licenze, nulla osta o atti di assenso comunque denominati richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

- si impegna ad osservare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per i dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari e ad applicare nei confronti dei propri dipendenti il trattamento economico e normativo ivi stabilito;

- ad impiegare esclusivamente guardie particolari giurate in possesso dei requisiti prescritti dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dal regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e dal D.M. 1° dicembre 2010, n. 269;

- ad osservare le modalità operative imposte dalla competenti Autorità di Pubblica sicurezza.

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale.

- al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

6.5 L'Impresa è responsabile nei confronti della Firenze Parcheggi dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

6.6 Firenze Parcheggi S.p.A. si riserva di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 199 del 29 ottobre 2016 in materia di cd. lotta al caporalato.

6.7 In ogni momento il DEC o il RUP possono richiedere all'Impresa ed ai subappaltatori copia del libro unico, nonché i documenti di riconoscimento del personale presente nelle strutture e/o nei parcheggi, e verificare l'effettiva iscrizione nel libro unico dell'Impresa o del subappaltatore autorizzato.

6.8 Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, D. Lgs. n. 81 del 2008, L'Impresa è obbligata a fornire a ciascun soggetto occupato in servizio, una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, conforme a quanto stabilito nella documentazione di gara. L'Impresa risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nelle strutture e/o nei parcheggi e il personale presente occasionalmente impiegato nelle attività di vigilanza, che non sia dipendente dell'Impresa o degli eventuali subappaltatori.

6.9 Sono a carico dell'Impresa:

- l'onere di valersi di GPG così come meglio precisato nel presente contratto ed in tutta la documentazione di gara;
- l'osservanza delle disposizioni di legge sull'assunzione obbligatoria o preferenziale di qualsiasi natura;

- il versamento dei contributi e l'assolvimento degli oneri derivanti dall'osservanza delle vigenti leggi, decreti e disposizioni, nonché quelle che potranno intervenire nel corso del presente appalto, relativi alle assicurazioni varie delle GPG contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia;

- il rispetto delle norme in materia di immigrazione;

- l'obbligo di fornire mensilmente al DEC l'importo netto dei servizi eseguiti nel mese, nonché il numero delle ore impiegate nell'appalto dalle GPG;

6.10 Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni la Firenze Parcheggi potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva. Nel caso di mancato inserimento delle predette clausole nei contratti sottoscritti tra l'Impresa e suoi subcontraenti e subappaltatori, la Firenze parcheggi potrà: negare o dichiarare decaduta la relativa autorizzazione e sospendere il pagamento delle prestazioni eseguite; vietare l'esecuzione e/o la prosecuzione di servizi da parte dei soggetti inadempienti; ordinare loro la rimozione (a loro cura e spese, ovvero anche d'ufficio ma a loro spese) delle lavorazioni eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi. Salva ogni ulteriore loro responsabilità, da far valere presso le competenti sedi e salvo il diritto per la Firenze Parcheggi al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei predetti inadempimenti, ivi compresa altresì espressamente la possibilità di applicare la penale in danno dell'Impresa nei casi di conseguente ritardo nell'esecuzione, ovvero di avviare - sussistendone i presupposti di legge - il procedimento di risoluzione del contratto di appalto in suo danno. Anche per l'inadempimento di subappaltatori e subcontraenti ai predetti obblighi, l'Impresa è responsabile nei confronti della Firenze Parcheggi.

In ogni caso, sussiste la responsabilità solidale dell'Impresa con i suoi subappaltatori e subcontraenti, per l'osservanza delle predette normative, nei limiti delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto e dei relativi subappalti subcontratti e cottimi.

La Firenze Parcheggio potrà in ogni momento chiedere all'Impresa prova dell'adempimento (da parte dell'Impresa medesima, nonché di ogni subappaltatore, subcontraente o cottimista) agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

6.11 Qualora la Firenze Parcheggio constati la violazione degli obblighi contrattuali in tema di sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento potrà applicare una sospensione del pagamento delle somme dovute in occasione del primo stato di avanzamento successivo alla rilevazione della violazione predetta. La sospensione sarà in misura corrispondente all'inadempimento dell'esecutore.

6.12 In ogni caso, per qualsivoglia violazione agli obblighi di cui al presente articolo, la Firenze Parcheggio per il tramite del RUP e/o del DEC, ordinerà all'Impresa e suo tramite ai suoi eventuali subappaltatori e subcontraenti l'immediato adeguamento alla normativa in materia di sicurezza ed a tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell'Impresa costituisce grave inadempimento agli obblighi contrattuali e pertanto potrà dare luogo alla risoluzione del contratto e ad ogni ulteriore eventuale conseguenza di legge. Il RUP dovrà diffidare l'Impresa o altro esecutore ed intimargli di adempiere e il relativo pagamento sospeso sarà corrisposto soltanto nel caso e nel momento in cui l'Impresa o l'esecutore inadempiente dimostri alla Firenze Parcheggio di aver sanato la propria posizione e aver posto rimedio alle

violazioni rilevate. Le relative valutazioni sono di competenza del RUP, al quale riferisce il DEC, per quanto a sua diretta conoscenza.

Le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente all'Ispettorato del Lavoro ed i competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

6.13 Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l'Impresa non può opporre eccezioni alla Firenze Parcheggio né richiedere il risarcimento danni.

Il pagamento all'Impresa di tali ulteriori somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro, o altra autorità competente, non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

6.14 Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

6.15 Oltre a provvedere alle assicurazioni e provvidenze obbligatorie, nei modi e termini di legge, rimangono ad esclusivo carico dell'Impresa i soccorsi ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

6.16 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa che rimane unica e sola responsabile nei confronti della Committente di quanto subappaltato ed è responsabile dei danni che dovessero derivare alla stessa Committente o a terzi.

6.17 Responsabilità solidale: in ottemperanza al c.2 dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno

degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, L'impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a fornire alla Firenze Parcheggi con cadenza minima ogni 3 (tre) mesi *[INSERIRE*

EVENTUALE CADENZA MIGLIORATIVA PROPOSTA DAL CONCORRENTE IN SEDE DI GARA]:

1. estremi e massimali delle proprie polizze di assicurazione RCT e RCO in corso di validità;

2. elenco dei lavoratori impiegati nell'appalto;

4. LUL con buste paga quietanzate, di tutti i lavoratori impiegati nell'appalto, o altra idonea documentazione a comprova.

L'impresa è altresì responsabile della tempestiva comunicazione delle eventuali variazioni di personale dipendente ed all'assegnazione di nuovi lavoratori impiegati nell'appalto.

Art. 7 - Rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 e della L.R. Toscana n. 38 del 2007

L' Impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

L'Impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Al presente contratto è allegato il documento unico di valutazione rischi interferenze (DUVRI), ai sensi del D.lgs n. 9 aprile 2008 , n. 81 così come modificato dalla legge n. 123 del 2007 al fine di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti.

L'Impresa è tenuta ad informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) della L.R. Toscana 13 luglio 2007 n. 38, ed a comunicare alla Committente i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

Ai sensi dell'art. 23 della L.R. Toscana 13 luglio 2007 n. 38 l'Impresa è tenuta:
a) ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo negli ambienti di lavoro, nonché a detenere presso le strutture e/o i parcheggi la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi, secondo modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo 66, comma 1, lett. b) della legge regionale, qualora in vigore;

b) a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri di cui al comma 2;

c) assicurare che gli interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nell'ambiente di lavoro.

Gli interventi formativi di cui sopra devono prevedere un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti nelle strutture e/o i parcheggi, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali significative variazioni del ciclo produttivo.

L'Impresa è tenuta ad informare immediatamente la Committente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 8 – Divieto di interruzione o sospensione del servizio

In nessun caso l'Impresa potrà interrompere o sospendere l'espletamento del servizio, con espressa rinuncia all'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.

Qualora nel corso del contratto vi siano cause di interruzione non giustificate che impediscano l'espletamento del servizio, Firenze Parcheggi avrà diritto di detrarre dal corrispettivo spettante all'Impresa gli importi corrispondenti al servizio non svolto salvo il maggior danno.

L'Impresa è tenuta a dare con un anticipo di almeno 5 giorni n.c. la formale comunicazione alla Firenze Parcheggi di eventuali scioperi del proprio personale.

L'Impresa è tenuta ove possibile a dare preventiva e tempestiva comunicazione alla Firenze Parcheggi dello sciopero.

Art. 9 – Variazioni del servizio

Nel caso di trasferimento di tutte o parte delle attività presso altri ambienti, l'Impresa è obbligata ad espletare il servizio presso i nuovi locali in luogo di quelli previsti dal Progetto ed in tutta la documentazione di gara.

In ogni caso, in conseguenza di ogni variazione richiesta dalla committente a parità di servizio, l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo, risarcimento del danno o pretesa di sorta, ai quali per quanto occorrer possa espressamente rinuncia.

Art. 10 – Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si risolverà di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in caso di:

- a) mancata o tardiva presa in consegna del servizio nei tempi e con le modalità indicate nel Progetto ed in tutta la documentazione di gara;
- b) carenze o difformità rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, a quanto indicato dall'Impresa nell'offerta formulata in sede di gara ovvero a quanto prescritto dal Progetto ed in tutta la documentazione di gara;
- c) gravi o ripetuti inadempimenti, prestazioni effettuate con negligenza, evidente lentezza ovvero non a regola d'arte, anche relativamente alle prestazioni straordinarie, ovvero carenza nel rifornimento dei prodotti igienici indicati nel Progetto ed in tutta la documentazione di gara;
- d) ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 19 della legge regionale toscana n. 38 del 2007;
- e) ingiustificata interruzione del servizio. Non sarà considerata giustificata interruzione del servizio la sospensione dello stesso in conseguenza di ritardi o mancato pagamento del corrispettivo da parte della Firenze Parcheggio;

Art. 11 – Penali

	<p>11.1 Per ogni inadempimento riscontrato nell'esecuzione del servizio di vigilanza, salvo il risarcimento del maggior danno, saranno applicate le seguenti penali:</p>	
	<p>a) Compilazione e trasmissione giornaliera del registro delle presenze</p>	
	<p>Assenza delle firme in entrata e/o in uscita: 0,2x1000 dell'importo contrattuale per ogni giorno di mancata compilazione del registro delle presenze, in entrata o in uscita, per ogni singola struttura.</p>	
	<p>b) Compilazione giornaliera e trasmissione del registro delle attività</p>	
	<p>Assenza delle firme di esecuzione delle attività: 0,2x1000 dell'importo contrattuale per ogni giorno di mancata compilazione del registro delle attività, per ogni singola struttura.</p>	
	<p>c) Trasmissione del report mensile dettagliato delle attività</p>	
	<p>Omessa trasmissione del report dettagliato di esecuzione delle attività: 0,2x1000 dell'importo contrattuale per ogni omissione, per ogni singola struttura.</p>	
	<p>d) Rispetto del Capitolato e del Calendario delle Ispezioni Periodiche</p>	
	<p>Interventi previsti da Capitolato non eseguiti dall'Impresa: 1x1000 dell'importo contrattuale al giorno per ogni intervento non effettuato per ogni struttura.</p>	
	<p>e) Utilizzo corretto di divisa, DPI e DPC da parte del personale dell'Impresa</p>	
	<p>Errato, mancato o inadeguato utilizzo di DPI e DPC: 0,8x1000 dell'importo contrattuale per ogni anomalia segnalata, in cui il personale presta servizio senza divisa o con divisa non decorosa, senza DPI/DPC, tesserino di riconoscimento.</p>	
	<p>f) Invio consuntivi economici di spesa</p>	

	Invio dei consuntivi dopo il 20 del mese successivo a quello di competenza:	
	0,5x1000 dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo dell'invio dei consuntivi.	
	g) Invio documentazione responsabilità solidale.	
	In conformità al precedente art. 6.17, per ogni mancata trasmissione della documentazione prevista allo stesso articolo, si applicherà la penale dello 0,4x1000 dell'importo contrattuale.	
	h) Documentazione di sicurezza di DPI, materiali, mezzi e attrezzature	
	Assenza della documentazione necessaria prevista dal Progetto ed in tutta la documentazione di gara e dalla normativa vigente: 1x1000 dell'importo contrattuale per ogni mancanza riscontrata in termini di schede tecniche, di sicurezza, certificazioni, manutenzioni.	
	i) Trasmissione programma di sorveglianza settimanale	
	L'Impresa dovrà coordinare i servizi di ronda delle GPG tramite la propria Centrale operativa per garantire il corretto svolgimento delle attività di vigilanza comunicando al DEC, settimanalmente, i programmi di sorveglianza previsti in funzione del numero di ore richieste dal DEC stesso: per ogni mancata trasmissione della documentazione prevista, si applicherà la penale dello 0,1x1000 dell'importo contrattuale.	
	11.2 In caso di inadempimento presso più strutture si applicheranno le suddette penali per ciascuna di esse.	
	11.3 L'inadempimento che si protragga per più giorni darà luogo all'applicazione della penale per ogni singolo giorno.	
	11.4 In caso di omissioni parziali, di deficienze o di abusi la predetta penalità è percentualmente ridotta in relazione alla gravità del disservizio arrecato.	

11.5 Qualora venga accertata una insufficiente qualità della vigilanza, prima di applicare la corrispondente penale è facoltà della Firenze Parcheggio richiedere all'Impresa idonei interventi di risoluzione. Tali prestazioni potranno essere richieste immediatamente, anche previa semplice comunicazione telefonica all'Impresa e dovranno essere rese dalla stessa, nel termine di n. 1 (uno) giorno dalla richiesta. Tali ripristini non daranno luogo ad alcun compenso aggiuntivo in quanto forniti a compensazione di negligenze nell'esecuzione del servizio. Resta comunque in facoltà della Firenze Parcheggio di far eseguire d'ufficio, in danno all'affidatario, gli interventi necessari per il regolare andamento del servizio. Ciò senza pregiudizio per ulteriori azioni nelle opportune sedi per il ristoro del danno subito.

11.6 Alla terza contestazione, cui non siano seguite giustificazioni ritenute valide, la Firenze Parcheggio avrà facoltà di risolvere il contratto con danni a carico dell'affidatario. A tale scopo la Firenze Parcheggio procederà all'incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del maggior danno.

11.7 Firenze Parcheggio provvederà ad inviare contestazione scritta, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dall'affidatario, in merito alle circostanze che costituiscono inadempienza contrattuale, indicando la misura della penalità che intende applicare e che sarà oggetto di detrazione dalla fattura del mese successivo qualora l'affidatario non sia in grado di fornire giustificazioni ritenute valide a insindacabile giudizio della Firenze Parcheggio. L'Impresa, ricevuta la contestazione, dovrà tempestivamente fornire le giustificazioni richieste alla Firenze Parcheggio, la quale valuterà in

merito all'applicazione della sanzione, dandone corrispondente comunicazione all'Impresa.

L'Impresa può richiedere la revisione della misura della sanzione entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di irrogazione della stessa.

11.8 Per l'accertamento delle omissioni e dei danni di cui ai precedenti commi è competente il RUP, su eventuale proposta del DEC e/o dei responsabili degli altri servizi interessati.

11.9 L'Impresa riconosce che l'importo delle penali è congruo tenuto conto dell'interesse della Firenze Parcheggi alla corretta esecuzione del servizio, accetta la penale e rinuncia fin d'ora a sollevare qualsivoglia eccezione al riguardo.

Art. 12 – Responsabilità ed assicurazione

L'Impresa sarà esclusiva responsabile per danni a persone (ivi compresi i dipendenti dell'Impresa e di Firenze Parcheggi, oltre che i terzi), animali e cose (anche se di proprietà di Firenze Parcheggi o di terzi) - a qualsiasi causa dovuti, sempreché imputabili alla stessa - che si verificano nell'espletamento del servizio oggetto del presente atto, per tutto il periodo dell'affidamento.

L'Impresa è tenuta a mantenere per tutta la durata del contratto una polizza assicurativa a garanzia dei suddetti danni con massimali adeguati alla tipologia ed all'entità del servizio affidato.

Eventuali danni che non dovessero comunque essere coperti dalla suddetta polizza assicurativa rimarranno comunque ad integrale carico dell'Impresa.

Nell'ipotesi in cui, per colpa e fatto dell'Impresa, il Committente fosse tenuto al pagamento di somme per l'esecuzione delle prestazioni di cui al Contratto a favore di soggetti diversi dall'Impresa, il Committente avrà diritto a rivalersi

direttamente sull'Impresa, dietro esibizione delle relative fatture quietanziate, anche incamerando, a titolo compensativo, parte della garanzia.

Art. 13 – Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente atto, L'Impresa consegna a Firenze Parcheggi - contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto - fideiussione bancaria (o polizza assicurativa) rilasciata da polizza n. a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di importo pari a € ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della Committente, valida fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione;

In ogni caso di escussione - anche parziale - della garanzia, L'Impresa è obbligata a ricostituirla immediatamente, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., senza necessità di costituzione in mora e salvo il risarcimento del danno.

Art. 14 – Subappalto

14.1 L'Appaltatore avrà facoltà di affidare l'esecuzione delle opere in subappalto previa autorizzazione della Committente ed alle condizioni e nei limiti stabiliti dal D.lgs. 50/2016.

14.2 L'Appaltatore dà atto di essere consapevole che la Committente non provvederà a corrispondere ai subappaltatori ed ai cottimisti gli importi dei servizi dagli stessi eseguiti.

14.3 E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori e cottimisti, copia delle relative fatture quietanzate.

14.4 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore che rimane unica e sola responsabile nei confronti della Committente di quanto subappaltato ed è responsabile dei danni che dovessero derivare alla stessa Committente o a terzi.

Articolo 15 - Incedibilità dei crediti

Ove non espressamente consentito da Firenze Parcheggio, i crediti derivanti dai contratti non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione verso terzi.

Art. 16 - Comunicazioni

Le comunicazioni tra la Firenze Parcheggio e l'Impresa - e viceversa potranno - essere effettuate tramite PEC rispettivamente agli indirizzi firenzeparcheggispa@legalmail.it e

Art. 17 – Foro competente

In caso di controversia, foro competente, unico ed esclusivo sarà quello di Firenze. E' esclusa la clausola compromissoria.

Art. 18 – Registrazione. Oneri e spese contrattuali

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

Ove dovute, sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. Sono altresì a suo carico le spese di pubblicazione.

Se al termine dei servizi di vigilanza eseguiti, per intervenute varianti o altra causa, il valore del contratto risulterà maggiore di quello originariamente

previsto, è obbligo dell'Appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della Stazione Appaltante saranno subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte, dove dovute. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulterà minore di quello originariamente previsto, la Stazione Appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

La liquidazione delle spese suddette è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

Inoltre, sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dell'esecuzione.

Art. 19 – Norme applicabili

Per quanto non diversamente disposto dal presente contratto trovano applicazione il Decr. Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 207 del 2010.

L'Impresa inoltre dichiara:

- a) di aver ricevuto comunicazione dalla Firenze Parcheggi circa le dettagliate informazioni sui rischi specifici (art. 26, comma 1, lett. b, del D.lgs 81 del 2008)

e di averne preso visione sul sito

<http://www.firenzeparcheggi.it/docs/files/duvri.pdf> e ciò anche con

riferimento alle dettagliate informazioni sui rischi specifici connessi alle prestazioni da espletarsi all'interno degli ambienti di Firenze Parcheggi;

- b) l'assenza di cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art.80 D.Lgs. n. 50 del 2016, fermo

restando che Firenze Parcheggi si riserva di verificare la sussistenza di tali requisiti;

- c) di prendere atto che la Firenze Parcheggi è soggetto certificato SA8000 e dichiara conseguentemente di uniformare il proprio comportamento ai principi di responsabilità sociale stabiliti dalla norma SA 8000, fornendo tutta la collaborazione necessaria per l'espletamento delle attività di audit pianificate da Firenze Parcheggi e per implementare azioni correttive per risolvere eventuali non conformità riscontrate.

- d) di prendere atto che, essendo Firenze Parcheggi soggetto certificato ISO 50001 sono previsti controlli accurati nella valutazione dei parametri legati al consumo specifico di energia e la relativa classe di efficienza dei lavori oggetto del contratto, ai fini di ridurre/limitare i consumi di energia.

Art. 20 – Adempimenti in materia di d.lgs. n. 231/2001 ed impegno al rispetto del modello di organizzazione, gestione e controllo e del codice etico adottati dalla Società

Firenze Parcheggi S.p.A. ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche Modello 231) e nominato l'Organismo di Vigilanza (OdV) ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il contraente dichiara di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs 231/2001 e di aver preso atto dei principi e contenuti del Codice Etico adottato da Firenze Parcheggi. La violazione dei principi contenuti nei sopracitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale e Firenze Parcheggi avrà la facoltà di recedere dal presente contratto e, nei casi più gravi, di risolverlo di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 cc.

Art. 21 – GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI

I dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all'invio delle informazioni richieste e/o per finalità contrattuali, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I Vostri dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento Europeo 679/2016.

Il Titolare del trattamento è Firenze Parcheggio S.P.A.

Indirizzo e-mail: privacy@firenzeparcheggi.it

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali:

www.firenzeparcheggi.it/privacy/

Firenze,

Firenze Parcheggio S.p.A.

L'Impresa